

## **R.C. Medica – Attività medico chirurgica – Responsabilità per colpa grave – Presupposti**

Posto che il giudizio sulla “speciale difficoltà” di un intervento chirurgico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2236 c.c., deve prescindere dalla considerazione dell'abilità e delle capacità proprie del medico tratto a responsabilità, così come dalla qualificazione astratta dell'intervento come di facile o di difficile esecuzione ed ancorarsi, invece, su dati obiettivamente riscontrabili ed in particolare sulle specifiche e peculiari complicanze che possono insorgere nel caso concreto, spetta al professionista provare che la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà e, in secondo luogo, che manca la colpa grave o il dolo.

## **Responsabilità civile – Professionisti – Attività medico chirurgica – Inadempimento del dovere di informazione – Sussistenza della responsabilità contrattuale**

Posto che la violazione del dovere di informazione da parte del medico dà luogo ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale, la prova dell'adempimento grava sul medico.